



COMUNE di SALIZZONE
Provincia di Verona
Settore Segreteria

- SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA -

REGOLAMENTO
COMUNALE

DI

POLIZIA
MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 15/1/2013

Riapprovato con modificazioni con deliberazione di C.C. n. 26 in data 21/6/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento – Agevolazioni - Esenzioni
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI

- Art. 6 – Depositi di osservazione, strutture obitoriali

CAPO III FERETRI

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Sistema di identificazione

CAPO IV ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 11 – Esercizio dell'attività funebre

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 12 – Norme generali per i trasporti
- Art. 13 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 14 – Orario dei trasporti
- Art. 15 – Altri trasporti
- Art. 16 – Autofunebri
- Art. 17 – Trasferimento salme senza funerale
- Art. 18 – Morti per malattie infettive, diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 – Trasporti per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 22 – Elenco cimiteri
- Art. 23 – Disposizioni generali – Vigilanza – Compiti del necroforo e servizio di custodia
- Art. 24 – Camera Mortuaria
- Art. 25 – Sala per autopsie
- Art. 26 – Ossario comune
- Art. 27 – Cinerario comune
- Art. 28 – Casa funeraria
- Art. 29 – Sala del commiato
- Art. 30 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 31 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 32 – Inumazione
- Art. 33 – Cippo
- Art. 34 – Tumulazione
- Art. 35 – Deposito provvisorio

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 – Esumazioni ordinarie
- Art. 37 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 – Esumazione straordinaria
- Art. 39 – Estumulazioni
- Art. 40 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 – Raccolta delle ossa
- Art. 42 – Oggetti da recuperare
- Art. 43 – Disponibilità dei materiali
- Art. 44 – Gestione dei rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

CAPO IV CREMAZIONE

- Art. 45 – Crematorio
- Art. 46 – Registro di cremazione
- Art. 47 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 48 – Urne cinerarie – Caratteristiche - Affidamento
- Art. 49 – Dispersione delle ceneri
- Art. 50 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 51 – Deposito provvisorio
- Art. 52 – Senso comunitario della morte

CAPO V
POLIZIA NEI CIMITERI

- Art. 53 – Orario
- Art. 54 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 55 – Divieti speciali
- Art. 56 – Riti funebri
- Art. 57 – Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 58 – Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 59 – Sepolture private
- Art. 60 – Durata della concessione
- Art. 61 – Modalità di concessione
- Art. 62 – Uso delle sepolture sepolture per famiglie e collettività
- Art. 63 - Manutenzione
- Art. 64 –Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

CAPO II
SUBENTRI - RINUNCE

- Art. 65 – Subentri, estinzione della famiglia
- Art. 66 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 67 – Rinuncia a concessione a tempo indeterminato o della durata di anni 99

CAPO III
REVOCA – DECADENZA

- Art. 68 – Revoca
- Art. 69 – Decadenza – Provvedimenti conseguenti

CAPO IV
ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

- Art. 70 – Concessioni pregresse

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

-
- Art. 71 – Accesso al cimitero
Art. 72 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e posa di ricordi funebri
Art. 73 – Responsabilità
Art. 74 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art. 75 – Vigilanza
Art. 76 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 77 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 78 – Mappa
Art. 79 – Annotazioni in mappa

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 80 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 81 – Cautele
Art. 82 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Art. 83 – Tariffe
Art. 84 – Sanzioni
Art. 85 – Rinvio a disposizioni di legge
Art. 86 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi e dei servizi anzidetti.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, dall'Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio cimiteriale, secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
4. L'autorizzazione alla sepoltura di una salma è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
5. L'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti del concepimento o dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile è rilasciata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 18/2010.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento – Agevolazioni- Esenzioni

1. Sono gratuiti, e posti a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico classificati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di destinazione;
- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- la fornitura del feretro e l'attività funebre;
- il recupero e relativo trasporto delle salme morte per cause accidentali-

3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono:

- a) l'indigenza;
- b) l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa;
- c) defunti per i quali non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per i quali non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale previo accertamento e su relazione dell'Assistente Sociale.

5. Tutti gli altri servizi sono a pagamento.

6. E' possibile la dilazione del pagamento dell'importo della concessione cimiteriale. Sono consentite dilazioni per un massimo di n. 6 rate mensili.

7. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali a chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sul trattamento dei dati sensibili.

2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- copia del presente Regolamento;
- l'elenco che individua i campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e strutture obitoriali

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.

-
2. Le salme di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'U.L.S.S. territorialmente competente ha certificato l'antigenicità sono trasportate presso le strutture sanitarie accreditate o al civico obitorio per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria. Il relativo trasporto e deposito è gratuito.
 3. Il Comune provvede al deposito di osservazione e alle strutture obitoriali in locali idonei nell'ambito del territorio.
 4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma.
 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.
 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
 8. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari, è concesso trasferire il cadavere dalla sede di decesso al domicilio del defunto o presso la struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso. Le spese sono a carico dei familiari richiedenti.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Ogni salma può essere sepolta solo se chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali e biodegradabili, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e dalla Regione, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta dall'addetto al trasporto funebre, che viene riconosciuto e indicato come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni di cui agli articoli da 27 a 32, nonché 36, 74, 75, 77 e 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sul territorio regionale le casse rispetteranno le caratteristiche definitive ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 18/2010.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in un'altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, provvedendo, se del caso, al rinnovo del feretro.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale competente per il Comune di partenza: se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. E' consentita l'applicazione nelle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
6. Qualora le caratteristiche dei feretri venissero modificate da nuova norma di legge, il presente regolamento s'intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

ARTICOLO 10

Sistema di identificazione

1. Ogni sepoltura deve essere identificata mediante un sistema resistente agli agenti atmosferici.

CAPO IV – ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 11

Esercizio dell'attività funebre

1. L'attività funebre, così come definita dall'art. 5 della L.R. 18/2010, può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza e abilita, altresì, al trasporto funebre.
2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche, e nei locali di osservazione.
3. E' istituito un apposito registro sul quale sono iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale.
4. Su richiesta del Comune, gli esercenti l'attività funebre sul territorio comunale dovranno effettuare:

-
- a) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
5. Per le spese di cui al punto b), il Comune farà rivalsa sui familiari.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Norme generali per i trasporti

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo di decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione.
2. I trasporti si effettuano in conformità alla normativa vigente.
3. Tutti i trasporti funebri sono autorizzati dal Comune.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà trasmessa al Comune di partenza e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
5. Il trasporto di feretro dal Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e di ceneri in urna cineraria non è soggetto a particolari prescrizioni e può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
6. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del Comune.

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Nessuna sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso funebre.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti funebri

-
1. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale fisserà di norma l'ora dei funerali in accordo con le famiglie interessate o con la ditta che effettua il servizio, nell'ambito degli orari stabiliti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con le esigenze generali del servizio.
 2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati e può avvenire tutti i giorni nell'arco delle 24 ore, salvo diniego motivato.

ARTICOLO 15

Altri trasporti

1. Il trasporto alla cella mortuaria del cimitero comunale o del locale ospedale delle persone decedute sulla pubblica via o decedute per accidente in luogo privato, è fatto a cura delle ditte contattate direttamente dalla Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'evento. Il costo del servizio è posto a carico del Comune.
2. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati nel primo comma del presente articolo, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi posto a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto ai sensi del paragrafo 5.1 della circolare n. 24 in data 24/09/1993 del Ministero della Sanità.

ARTICOLO 16

Autofunebri

Il trasporto di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o cremazione, deve farsi soltanto con idonei automezzi, ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con idoneo automezzo, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Su richiesta dei familiari, durante il periodo di osservazione, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I trasferimenti di cui al punto precedente, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo ed in cassa chiusa, che non dovrà più essere aperta. L'Impresa funebre, incaricata del trasporto, comunica il trasferimento al Comune e al medico necroscopo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.U.L.L.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporti per seppellimento o cremazione

1. L'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile vale anche come autorizzazione di trasporto. Per i prodotti del concepimento il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione, per i quali i genitori chiedono la sepoltura o la cremazione, è rilasciata dall'ULSS di competenza per territorio.

2. Alla documentazione di cui al precedente punto 1 è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto relativo alla verifica del regolare confezionamento del feretro.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati e va corredata dell'autorizzazione di seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

7. Il Comune si avvale dell'Azienda sanitaria locale per la vigilanza igienico-sanitaria dei trasporti, comprese l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

ARTICOLO 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio con atto, a seguito di domanda degli interessati, ai sensi degli artt. 102-105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui

agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, del D.L. 31/03/1998 n. 112 e del DPCM 26/05/2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 22

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del TU. delle leggi sanitarie RD.27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- SALIZZOLE
- BIONDE
- ENGAZZA'

ARTICOLO 23

Disposizioni generali – Vigilanza – Compiti del necroforo e del servizio di custodia

1. E' vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 42 e 43 della L.R. 18/2010.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione effettuate alla scadenza della concessione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) esegue o sovrintende gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, tenendo presente che è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione;
 - b) durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
 - c) su richiesta del custode deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni

-
- mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- d) attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - e) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - f) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.
8. Nei cimiteri comunali è previsto il servizio di custodia.
9. L'incaricato del servizio di custodia è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:
- a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto che gli deve essere consegnato dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - c) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10.09.1990, n° 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti mortali, ecc.
 - d) tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
 - e) un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode nel cimitero;
 - f) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - g) presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie regolate dal Responsabile del Servizio e quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - h) sorveglia che ogni intervento eseguito sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - i) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - j) durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - k) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
 - l) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
 - m) è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

ARTICOLO 24

Camera mortuaria

1. Almeno un cimitero comunale deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione.
3. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di grandi finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
4. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in lastra di marmo o altra

pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

5. La camera deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.
6. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni decesso di salme con soluzione disinfettante.

ARTICOLO 25

Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, o in ceramica, o in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale ben levigata o in metallo. Il tavolo deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi di ardesia per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.

ARTICOLO 26

Ossario comune

1. In ogni cimitero comunale è allestito un ossario consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione in cimitero.
2. L'ossario è essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ARTICOLO 27

Cinerario comune

1. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo ed in forma collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale modo di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi consoni alla peculiarità del sito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

ARTICOLO 28

Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;

-
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatosemisi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono quelli stabiliti dalla Regione Veneto e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.
 3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
 4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni o strutture sanitarie pubbliche o privata per lo svolgimento del servizio obitoriale.

ARTICOLO 29

Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché per esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.
2. Il Comune destina la camera mortuaria del cimitero di Salizzole a sala del commiato, secondo i requisiti stabiliti dalla L.R. n. 18/2010.
2. E' consentita la gestione della sala del commiato da parte delle imprese che svolgono attività funebre.

ARTICOLO 30

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, aventi diritto ai sensi del successivo art. 30 c. 1 lett. b) e c).
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'U.L.S.S. nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/07/2003 n. 254.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei Cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:
 - a) le salme, le ceneri e i resti mortali e le ossa delle persone residenti nel Comune;
 - b) le salme, le ceneri e i resti mortali e le ossa delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) le salme, le ceneri, i resti mortali e le ossa delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;

-
- d) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- e) le salme, le ceneri e i resti delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 25 della L.R. 18/2010 delle persone di cui alle precedenti lettere a) b) c) d);
- g) le salme, le ceneri e i resti delle persone che abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni nel Comune di Salizzole, previo pagamento delle tariffe stabilite maggiorate del 50%;
2. Possono essere ricevute seppellite, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, le salme di persone provenienti da altri comuni limitrofi, previo pagamento delle tariffe stabilite maggiorate del 50% . Nel caso di richiesta di tumulazione la concessione potrà avvenire per i loculi della quarta e quinta fila (in alto).
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 77 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, in ordine.

CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazioni sono stabilite in via ordinaria in 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate, su richiesta, previo pagamento della tariffa stabilita.
2. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in soluzione di continuità.
3. Unitamente alla salma inumata è consentita la collocazione di resti ossei o urne cinerarie, previo pagamento della tariffa stabilita.

ARTICOLO 33

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentita l'installazione di una lapide in pietra o marmo di altezza non superiore a cm 1,20 dal piano campagna.
4. L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa e sono soggetti al pagamento di apposita tariffa.
5. In caso di incuria o abbandono dei manufatti in seguito alla morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 34

Tumulazione

1. E' definita "tumultazione" la sepoltura di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in manufatti murari - loculi o tombe ipogee - costruite dal Comune o da concessionari privati.
2. Le sepolture private a sistema di tumultazione o a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalit  di cui al titolo III° del presente regolamento comunale.
3. Per quanto attiene alle modalit  di esecuzione delle tumultazioni ed alle caratteristiche costruttive dei manufatti a ci  destinati si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In ogni singola sepoltura   consentita la co-sepoltura ovvero la collocazione di pi  cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in presenza, o meno, di un feretro e fino al limite fisico di capienza, dietro corresponsione dell'apposita tariffa. Restano invariati le condizioni e i termini della sepoltura principale.
5. Nei casi di co-sepoltura la tariffa stabilita verr  corrisposta al momento dell'immissione di ogni nuova urna, cassetta o feretro.
6. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepoltura viene versato solo l'importo della concessione e non si d  luogo ad un nuovo versamento per la co-sepoltura presente.
7. I loculi sono assegnati, su richiesta, con le seguenti modalit :
 - a) al momento del decesso secondo le tariffe stabilite per 30 anni dalla data di tumultazione;
 - b) a persone viventi di oltre 70 anni, per 30 anni dalla data della tumultazione;
 - c) ai coniugi viventi ambedue di oltre 65 anni, per anni 30 dalla data della tumultazione;
 - d) al coniuge superstite, a lato del coniuge defunto.

ARTICOLO 35

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti i feretri potranno essere deposti, provvisoriamente, in loculi comunali di 4^ e 5^ fila, senza previa concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1. dovr  essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa di concessione stabilita per i loculi individuali.
3. Qualora dovessero trascorrere infruttuosamente due anni senza che i richiedenti abbiano assunto determinazioni sulla sepoltura definitiva, la tumultazione s'intender  definitiva e la concessione rilasciata con effetto retroattivo alla data di effettiva occupazione con la tumultazione; in tale ipotesi il Comune incamerer  l'intera somma depositata che dovr  essere integrata degli oneri derivanti dalla stipula del contratto.
4. Per particolari situazioni, con richiesta motivata, potr  essere autorizzata la tumultazione in tomba di famiglia privata, previa corresponsione della tassa per l'occupazione dei loculi individuali.
5. Le spese per la traslazione delle salme in deposito provvisorio sono poste a carico dei familiari.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 36

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione   pari a dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento partendo, di norma, dalle sepolture più vecchie.

4. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni; detto periodo di riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione.

5. E' possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione. Nel caso che il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute con l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, salvo diversa richiesta degli aventi diritto.

6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n. 10.

7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

8. Il privato che lo desidera può chiedere l'anticipazione dell'esumazione ordinaria non ancora fissata dal Responsabile del Servizio. Tale richiesta, dovrà essere supportata da adeguata motivazione ed in caso di suo accoglimento il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'importo fissato. Alle operazioni di esumazione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla riduzione stessa provvederà esclusivamente il personale incaricato dal Comune. Tali operazioni dovranno essere eseguite, obbligatoriamente, alla presenza del Custode del Cimitero. Il privato è tenuto a corrispondere la tariffa stabilita dal Comune.

9. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino o persone da loro indicate possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

10. Il Responsabile del servizio, previo assenso dei soggetti interessati, o in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni della pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune e nella bacheca al cimitero, autorizza la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, con le modalità previste dall'art. 3 comma 1, lettera g) della L. 130/2001.

ARTICOLO 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, provvede alla stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio che né dà avviso agli interessati mediante comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo o con altre modalità ritenute idonee allo scopo.

ARTICOLO 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria, non disposta dall'autorità giudiziaria, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza su richiesta dei familiari per il trasferimento ad altra sepoltura o cremazione, sentita l'U.L.S.S. competente per territorio.

-
2. Le esumazioni straordinarie sono soggette a tariffa.
 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la morte è avvenuta a causa di malattia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse di cui alla normativa vigente.
 4. Qualora si accerti che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà avvenire previa dichiarazione del Responsabile del competente Servizio U.L.S.S. che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie o straordinarie.
2. Sono definite estumulazioni ordinarie quelle eseguite su disposizione del Responsabile del Servizio allo scadere delle concessioni a tempo determinato o dopo 30 anni di permanenza nel tumulo.
3. Sono definite estumulazioni straordinarie quelle eseguite:
 - a) su richiesta dei familiari interessati;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Annualmente il Responsabile del Servizio redige lo scadenario delle concessioni scadenti nell'anno successivo. A tale elenco sarà data pubblicità mediante esposizione all'albo di ogni cimitero per un periodo di almeno di due mesi, ai concessionari o referenti conosciuti. verrà dato avviso delle rispettive scadenze.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in ottemperanza a quanto stabilito dalla programmazione del servizio cimiteriale.
6. Su richiesta degli aventi diritto e previo pagamento dell'importo fissato, i resti mortali estumulati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
7. In assenza di richieste di collocazione, i resti mortali estumulati allo scadere di concessioni a tempo determinato sono collocati in ossario comune.
8. Qualora il cadavere estumulato non presenti condizioni di completa mineralizzazione, e nella domanda di estumulazioni non siano contenute particolari disposizioni in merito alla sua collocazione, è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti.
9. Il Responsabile dell'Ufficio qualora nella domanda di estumulazione gli interessati ne facciano espressa richiesta, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura, previa idonea sistemazione, se necessaria, del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
10. Non è considerata estumulazione la traslazione di un feretro dal deposito provvisorio di necessità o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero.
11. Le sepolture lasciate libere a seguito delle operazioni di estumulazione si intendono rinunciate dai concessionari e rimangono acquisite alla disponibilità del Comune.

ARTICOLO 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite nel caso in cui i resti siano raccolti nell'ossario comune.

-
2. Qualora i familiari richiedano la conservazione dei resti in ossarietti o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.
 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite previo pagamento delle relative tariffe.
 4. Sono gratuite le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nell'ambito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto che li hanno reclamati e della loro consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. In assenza di alcuna richiesta in merito da parte degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che li terrà a disposizione per un periodo di dodici mesi.
4. Del rinvenimento verrà dato avviso agli eventuali eredi conosciuti, e agli aventi diritto. Decorso il termine di 12 mesi, qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che potrà utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri, o alienarli con il metodo dell'asta pubblica
2. Su richiesta della famiglia possono essere concessi i ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune o all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 44

Gestione dei rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del DPR 254/03.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 45

Crematorio

1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri sono regolate, oltre che dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con Legge della Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.
2. Il Comune di Salizole non dispone di impianto di cremazione per cui, per procedere alle cremazioni, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 46

Registro di cremazione

1. E' istituito presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alle dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o la legale rappresentante dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sul registro sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

ARTICOLO 47

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, con le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001.

ARTICOLO 48

Urne cinerarie – Caratteristiche - Affidamento

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. L'urna cineraria dovrà essere in materiale resistente ed infrangibile tale da consentire la saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, delle dimensioni limite di cm. 21 x cm 27 e cm 21 di profondità. L'urna destinata all'inumazione dovrà essere in materiale biodegradabile.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in altra sepoltura o per l'affidamento personale o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o in altro luogo autorizzato.
4. Ai sensi della Legge 30/03/2001 n. 130 e della Legge Regione Veneto l'urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto, può essere affidata ai familiari per la conservazione.
5. L'autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri è di competenza del Responsabile del Servizio cimiteriale a seguito di istanza di un parente del defunto nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà può essere espressa in forma testamentaria o altra forma scritta, ma olografa, o anche manifestata dal coniuge o, in assenza dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
6. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del familiare richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controllo da parte dell'Amministrazione comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la dichiarazione di conoscenza delle norme penali circa la dispersione non autorizzata delle ceneri e di altre norme poste ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la dichiarazione di conoscenza che, nel caso l'affidatario non possa o non intenda più conservare l'urna nel luogo autorizzato o cessino le condizioni di affidamento (anche in caso di inadempienza) la stessa dovrà:
 - essere trasferita nel cimitero comunale in apposito tumulo;
 - o essere affidata ad altra persona previa nuova istanza;
 - o essere disposta la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti, previa specifica richiesta.
7. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in custodia l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 49

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 che sono: il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava regolarmente iscritto.
2. In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell'apposita area posta all'interno del cimitero.
3. Per procedere alla dispersione delle ceneri, il soggetto o i soggetti espressamente individuati in vita dal defunto, devono presentare apposita istanza all'ufficiale di stato civile che ha

-
- autorizzato la cremazione, dalla quale devono risultare:
- a. dati anagrafici e la residenza dei richiedenti;
 - b. la dichiarazione del luogo dove saranno disperse le ceneri;
 - c. la dichiarazione relativa alla conservazione dell'urna vuota o delle modalità di smaltimento della stessa;
 - d. il nulla osta dell'Ente competente per la zona interessata dalla dispersione o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l'autorizzazione viene dato senza fini di lucro.
4. L'ufficiale di stato civile rilascia autorizzazione e provvede alla conservazione della documentazione relativa alla dispersione delle ceneri con le stesse modalità previste al comma 7 dell'art. 7 del presente regolamento in relazione all'affidamento dell'urna cineraria. Se per la zona dove viene chiesto di disperdere le ceneri è competente il Comune di Salizzole, il nulla osta di cui alla lettera d) del comma precedente è compreso nell'autorizzazione alla dispersione.

ARTICOLO 50

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Salizzole è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. nei cinerari comuni di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b. in aree pubbliche a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c. nei fiumi o in altri corsi d'acqua, purché in zone libere da natanti e manufatti;
 - d. in aree naturali, appositamente individuate nell'ambito delle zone di propria competenza dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione;
 - e. in aree private, purché al di fuori dei centri abitati e all'aperto e con il consenso dei proprietari, che, in ogni caso, non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. In ogni caso, la dispersione è vietata nei centri abitati, per come individuati dal vigente Codice della Strada.
3. Per l'individuazione delle aree di cui alla lettera e) del precedente comma relative all'ambito del territorio comunale è competente la Giunta Comunale.

ARTICOLO 51

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

ARTICOLO 52

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Le spese per la realizzazione della targa e la sua apposizione saranno poste a carico dell'affidatario delle ceneri. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri..

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 53

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Durante il resto del tempo i cancelli devono rimanere chiusi.
6. Viene comunque assicurata, mediante idoneo dispositivo posto all'interno del cimitero, l'apertura di un cancello d'uscita opportunamente segnalato.

ARTICOLO 54

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri, di norma, è consentito solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti accompagnate da cane guida;
 - b - alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - c - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d - ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
4. Il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria può concedere il permesso di accesso al cimitero a mezzo di veicoli, per gravi motivi di salute o di età.
5. L'accesso del carro funebre o dei mezzi per l'effettuazione dei lavori nel cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 55

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione sacra del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, salvo quanto previsto dall'art. 17.
 - b) entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta negli appositi stalli, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ornamenti;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

-
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - o) effettuare qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti si estendono alla zona adiacente al cimitero (fascia di rispetto), salvo per i casi in cui venga rilasciata la relativa autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, potrà essere soggetto alla sanzione amministrativa previste al successivo art. 84 e, nei casi di gravità o penalmente rilevanti, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 56

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 57

Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe presenti nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, sia provvisori che definitivi previo pagamento della tariffa prevista.
2. La ditta che esegue i lavori dovrà apporre sulla lapide o monumento una propria targhetta identificativa.
3. Le scritte devono contenere cognome, nome, data di nascita e di morte per esteso. È possibile l'iscrizione di brevi espressioni rituali o altre iscrizioni.
4. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 62-65 .
5. Si consente la posa di fotografie, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di mt. 1,00 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 58

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. E' vietato deporre vasi di piante e/o fiori o altri oggetti sulle aree di comune calpestio.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.

-
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese, salvo nel caso di pericolo imminente, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 59

Sepulture private

1. Il Comune può rilasciare le seguenti concessioni per sepolture private.
2. Le concessioni cimiteriali non possono in alcun caso essere oggetto di trasferimento tra privati.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette per resti mortali o urne cinerarie));
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei canoni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali vigenti in materia rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto.
9. Il contratto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario;
 - d) il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad essere accolti;
 - e) i diritti, gli obblighi ed oneri cui è soggetto il concessionario, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. Su ogni loculo concesso sarà collocata una lapide a cura e spese del Comune che dovrà essere di un unico colore stabilito dall'Amministrazione, mentre fregi, ornamenti, fiori ed iscrizioni saranno a carico del concessionario. I fregi, gli ornamenti, i fiori e le iscrizioni dovranno rimanere entro il perimetro della lapide.

ARTICOLO 60

Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. La durata è fissata:

in anni NOVANTANOVE, dalla data della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;

in anni 30, dalla data di tumulazione per i loculi;

in anni 30, dalla data di tumulazione per le cellette ossario e cinerarie.

3. I loculi sono rinnovabili a richiesta degli interessati, per non più di due volte. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepolitura, la stessa sarà sempre riferita alla salma in origine tumulata. I loculi sono rinnovabili a richiesta degli interessati alla scadenza, pagando una somma corrispondente all'80% della tassa vigente al momento del rinnovo e così per ogni successiva scadenza. La decorrenza del rinnovo ha luogo dalla scadenza della concessione originaria.

4. Le tombe di famiglia sono rinnovabili per 99 anni. (All'atto del rinnovo i concessionari sono tenuti alla ristrutturazione della tomba comprendente ogni intervento stabilito dal Comune o dalle norme vigenti, per garantire il decoro, la sicurezza e l'igiene).

5. Qualora il concessionario intenda verificare lo stato di mineralizzazione della salma, prima di provvedere al rinnovo, dovrà richiedere una pratica di estumulazione straordinaria e assumersene tutte le spese.

6. Le cellette ossario e le cellette cinerarie sono rinnovabili, per non più di due volte, pagando una somma corrispondente alla tassa vigente al momento del rinnovo e così per ogni successiva scadenza. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente concessione.

7. Le rioccupazioni di loculi con altre salme, per le concessioni aventi durata perpetua o di 99 anni, sono onerose e comportano il pagamento di una somma pari al 50 % del costo vigente del loculo da rioccupare.

8. La Giunta Comunale, in ragione della limitata disponibilità di tombe o loculi o cellette eventualmente venutasi a creare, potrà disporre il divieto di rinnovo delle concessioni.

ARTICOLO 61

Modalità di concessione

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3. La concessione stipulata a favore di persona vivente o che comunque non sia ancora stata utilizzata può essere trasferita a favore di altra persona appartenente alla famiglia nucleare del beneficiario (coniuge / genitori / figli) rimanendo esclusa ogni speculazione o scopo di lucro. Il titolare della concessione, o chi ne ha il diritto, farà apposita richiesta in tal senso, illustrando le circostanze e fornendo i motivi che hanno determinato la nuova situazione.

ARTICOLO 62

Uso delle sepolture per famiglie e collettività

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e a quelle dei loro familiari; di quelle concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

3. Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
i fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
il coniuge;
i generi e le nuore;
i conviventi del concessionario o dei suoi eredi.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i collaterali e gli affini il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. In mancanza del concessionario o in caso di pluralità di concessionari, viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune. In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d'ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 63

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

2. Spetta al Comune la manutenzione straordinaria, intesa come esecuzione delle opere che si rendano necessarie per garantire l'agibilità e la corretta fruizione del manufatto o per motivi di igiene o sicurezza.

ARTICOLO 64

Cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 65

Subentri, estinzione della famiglia

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione devono dare comunicazione all'ufficio comunale dell'avvenuto decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede

d'ufficio scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo avente titolo, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 66

Rinuncia a concessione a tempo indeterminato o determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi, ossari, cinerari, sia a tempo determinato che indeterminato, comprovate da regolare contratto di concessione, quando la sepoltura è stata occupata da un cadavere, resti mortali o ceneri, trasferiti in altra sede, o quando la sepoltura non sia stata occupata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

3. In sede di retrocessione di sepolture spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una somma corrispondente al valore del manufatto retrocesso, decurtata di una percentuale calcolata in base agli anni di utilizzo, stabilita come segue:

a) per concessioni mai utilizzate: : 70% della tariffa attuale;

b) per concessioni utilizzate fino a 5 anni: 60% della tariffa attuale;

c) per concessioni utilizzate fino a 10 anni. 50% della tariffa attuale;

d) per concessioni utilizzate fino a 20 anni: 40% della tariffa attuale;

e) per concessioni utilizzate fino a 30 anni: 30% della tariffa attuale;

f) per concessioni utilizzate oltre 40 anni: 10% della tariffa attuale;

g) viene riconosciuto un ulteriore rimborso del 5% per le concessioni di loculi della 2^a e 3^a fila.

4. L'utilizzo del manufatto per oltre i due terzi della durata della concessione non dà diritto ad alcun rimborso.

ARTICOLO 67

Rinuncia a concessione aree per costruzione cappelle e tombe di famiglia

1. E' consentita la rinuncia alle aree concesse per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia.

Se la retrocessione dell'area avviene entro i 2 anni dalla data di concessione il Comune rimborserà il 70% della tassa pagata.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA

ARTICOLO 68

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura

nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia almeno sei mesi prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 69

Decadenza – Provvedimenti conseguenti

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

quando risulti inadempienza agli obblighi contenuti nell'atto di concessione;

quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto,

o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 63.

La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all'avvenuto accertamento dei relativi presupposti. Il Responsabile del servizio dispone, se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodichè il manufatto resta nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 70

Concessione pregresse

1. Il Comune, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio, in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire la modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione *juris tantum*, della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono provvedere personalmente in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Ogni opera intrapresa nel cimitero dovrà essere autorizzata dal Comune.

Il richiedente o concessionario dovrà sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione per eventuali danni a cose o persone che potessero verificarsi durante i lavori.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 76 per il personale dei cimiteri, in quanto compatibile.

6. I lavori vanno eseguiti nell'orario di apertura al pubblico del cimitero.

ARTICOLO 72

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e posa di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Di norma il termine per la costruzione delle cappelle o tombe di famiglia è fissato in anni 2 (due).Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata, senza nulla corrispondere al Concessionario.

7. Per i lavori di sistemazione delle tombe, è consentito affidarsi anche ad imprese specializzate, sempre sotto la sorveglianza degli addetti comunali.

ARTICOLO 73

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente e comunque non oltre la settimana che precede Commemorazione dei defunti

ARTICOLO 75

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 77

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" e per la sepoltura dei sacerdoti che hanno svolto il ministero in una delle Parrocchie del Comune.

3. Ai militari caduti in guerra o ai civili deceduti per fatti di guerra, l'Amministrazione destina nei cimiteri comunali aree, loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e della durata di 99 anni.

ARTICOLO 78

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa, corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 79

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

generalità del defunto o dei defunti;

le generalità del concessionario o dei concessionari;

gli estremi del titolo costitutivo;

la data e il numero di repertorio/registro cui si riferisce la concessione;

natura e durata della concessione;

le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 81

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di protrazione, rinuncia anticipata, ecc.) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, finché non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 82

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, sono adottati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su conforme parere della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 83

Tariffe

1. La determinazione canoni delle concessioni cimiteriali, nonché delle tariffe per i relativi servizi, è demandata alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 84

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente capo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 130 del 30.03.2001 “la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro 2.582,28 ad Euro 12.911,42.

ARTICOLO 85

Rinvio a disposizioni di legge

1. Nel caso in cui il Comune non fosse dotato di tutti gli strumenti previsti dal presente regolamento, potrà stipulare apposite convenzioni atte a garantire il corretto funzionamento del servizio.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 86

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale vigente.